

# ***La prova informatica nel processo civile***

***Piano di offerta formativa 2019 della  
Commissione informatica  
Incontro del 10 luglio 2019  
Relatori avv.ti Andrea Ricuperati e Giuseppe  
Vitrani***

UN “FALSO AMICO” DEI PROCESSI TELEMATICI

# IL DOCUMENTO INFORMATICO

I PARAMETRI NORMATIVI DI RIFERIMENTO NEL PCT:

***CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD)***

***REGOLAMENTO UE N. 910/2014 (EIDAS)***

***D.M. GIUSTIZIA N. 44/2011***

LA DEFINIZIONE (art. 1, comma 1, lett. p, d.lgs. 7.3.2005, n. 82 [CAD]):

***IL DOCUMENTO ELETTRONICO CHE CONTIENE LA  
RAPPRESENTAZIONE INFORMATICA DI ATTI,  
FATTI O DATI GIURIDICAMENTE RILEVANTI***

- ✘ Ai fini dell'inclusione nella categoria, rileva il contenente e non il contenuto

**ANCHE UN FILE VUOTO E' "DOCUMENTO INFORMATICO"**

**NON TUTTI I DOCUMENTI INFORMATICI SONO  
DOCUMENTI PROBATORI...**

**...E NON TUTTI I DOCUMENTI PROBATORI  
SONO DOCUMENTI INFORMATICI**

# LA FORMA DEGLI ALLEGATI AGLI ATTI DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

- ✘ A) le produzioni analogiche o fisiche introduttive (per gli allegati versati in causa dalla parte che si costituisca con modalità tradizionali)
- ✘ B) le produzioni telematiche tipiche (nei formati ammessi dall'art. 13 del provv. d.g.s.i.a. 16.4.2014: pdf, txt, rtf, jpg, gif, tiff, xml, eml e msg, oltre a determinati formati compressi)
- ✘ C) le produzioni telematiche atipiche (nei formati non ammessi dalle specifiche tecniche)
- ✘ D) le produzioni analogiche o fisiche endoprocessuali



# PRODUZIONI TELEMATICHE ATIPICHE ED ANALOGICHE ENDOPROCESSUALI

---

- ✘ Debbono essere autorizzate – previamente o successivamente – dal giudice ?
  - Art. 14 d.m. n. 44/2011
  - Art. 16-*bis*, comma 8, d.l. n. 179/2012 (conv. dalla l. n. 221/2012)

✘ LA VALENZA PROBATORIA DELLA PRODUZIONE  
TELEMATICA

# IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

---

- ✘ *A un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica*
- ✘ (art. 46 regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 - eIDAS).

# ANCHE SE

- ✘ *Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale o unionale legato alla conclusione e alla validità di contratti o di altri vincoli giuridici o procedurali relativi alla forma*
- ✘ (art. 2, comma terzo, reg. eIDAS)

## PER CUI, AD ESEMPIO

- ✘ Il documento informatico è una scrittura privata con l'efficacia prevista dall'art. 2702 cod. civ. solo “quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore”
- ✘ (art. 20, comma 1-bis, CAD)

## E, INOLTRE

Se confezionati in forma di documento informatico:

- ✘ gli atti enunciati *sub* numeri da 1 a 12 dell'art. 1350 c.c. sono nulli ove sprovvisti di firma elettronica qualificata o digitale
- ✘ Gli atti di cui al numero 13 dell'art. 1350 c.c. sono nulli ove privi di uno dei requisiti contemplati dall'art. 20, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 82/2005 (art. 21, comma 2-*bis*, CAD)

## NEGLI ALTRI CASI

- ✘ L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e la sua efficacia probatoria sono liberamente valutabili dal giudice *“in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immutabilità”*
- ✘ (art. 20, comma 1-bis, CAD)

## DEL RESTO

- ✘ *alla firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova [...] per il solo motivo della sua forma elettronica*
- ✘ (art. 25, comma 1, reg. eIDAS)



# N.B.: LE FIRME DIGITALI NON DURANO PER SEMPRE !

- ✘ Sono infatti associate a certificati che hanno una scadenza
- ✘ È dunque importante conservare a norma – in ossequio alle regole di cui al d.p.c.m. 3.12.2013 (e poi alle emanande linee-guida) – i documenti informatici firmati

# LE NORME DA CONSIDERARE

---

- ✘ **ART. 24, COMMA 4-BIS, CAD:** L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato.
- ✘ **ART. 2, COMMA 6, CAD:** Le disposizioni del presente Codice si applicano [altresi'] al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico

**QUINDI.....**

---



# E DUNQUE....

L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria

**(ART. 20, COMMA 1-TER, CAD)**

Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma

**(ART. 32, COMMA 1, CAD)**

# POI...

---

Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformita' ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida

**(ART. 43 CAD)**

# CASS. 11 FEBBRAIO 2019, N. 3912

Il valore della prova legale del supporto informatico è subordinato al rispetto delle regole tecniche di produzione e conservazione dello stesso; in difetto del rispetto di queste, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta ed il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio.



# QUINDI...

- × E' IMPORTANTE PENSARE ALLA GESTIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI E ALLA LORO ARCHIVIAZIONE

# IL MESSAGGIO *E-MAIL* E' UN DOCUMENTO INFORMATICO AVENTE UNA FIRMA ELETTRONICA

- ✘ in quanto riferibile ad un *account* univoco tramite l'associazione di *username* e *password*
- ✘ tuttavia, se non è una PEC, non si tratta di scrittura privata ed occorre offrire elementi idonei a dimostrarne la genuinità (ad esempio per ottenere un decreto ingiuntivo: cfr. Trib. Milano nn. 14716/2016 e 11402/2016)



# MA E' SEMPRE LIBERA LA VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA PROBATORIA DEL DOCUMENTO INFORMATICO PRIVO DI FIRMA DIGITALE (OD EQUIPOLLENTI) ?

- ✘ *Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.*

(art. 2712 cod. civ.)

# IL REGIME DELLA VERIFICAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA INFORMATICA

- ✘ In presenza di firma elettronica avanzata o idonea identificazione informatica dell'autore, il suo disconoscimento accolla in capo a chi vuol valersi processualmente della scrittura l'onere di dimostrarne la paternità
- ✘ In presenza di firma elettronica qualificata o digitale, l'onere della prova è invertito, chi disconosce dovendo vincere la presunzione di riconducibilità a sé del dispositivo di firma, ex art. 20, comma 1-ter, CAD (per una fattispecie in materia, v. Trib. Roma n. 1127/2017)
- ✘ L'esperibilità della verifica presuppone sempre l'esistenza dell'originale (o del duplicato, se informatico) del documento (Cass. n. 1831/2000)

---

**LE COPIE INFORMATICHE ED IL  
DISCONOSCIMENTO DELLA CONFORMITA'  
AL RISPETTIVO ORIGINALE**

# LA COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO

- × semplice: ha il medesimo contenuto ma forma diversa rispetto all'originale
  - × per immagine: ha gli stessi forma e contenuto dell'originale
- (art. 1, comma 1, lettere *i-bis* e *i-ter*, CAD)

# LA COPIA INFORMATICA DI UN DOCUMENTO ANALOGICO EQUIVALE ALL'ORIGINALE SE:

- ✘ spedita o rilasciata da un pubblico depositario od ufficiale con apposizione di firma digitale o firma elettronica qualificata
- ✘ attestata conforme con dichiarazione asseverata e firmata digitalmente – a norma dell'art. 4 d.p.c.m. 13.11.2014 – da un notaio od altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato
- ✘ trattandosi di copia per immagine formata nel rispetto delle regole tecniche, non viene espressamente disconosciuta

(artt. 22 e 71 CAD [ultrattività delle regole tecniche attuali fino ad avvenuta approvazione delle nuove linee guida: cfr. art. 65, comma 10, d.lgs. n. 217/2017 ])

# LA COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

- ✘ ha il medesimo contenuto ma una diversa sequenza di valori binari rispetto all'originale
- ✘ quando anche la sequenza di bit è identica all'originale, costituisce un duplicato informatico

(art. 1, comma 1, lettere *i-quater* e *i-quinquies*, CAD)

# LA COPIA INFORMATICA DI UN DOCUMENTO INFORMATICO EQUIVALE ALL'ORIGINALE SE...

- ✘ è prodotta secondo le regole tecniche (e, in futuro, le linee-guida) di cui all'art. 71 CAD
- ✘ è attestata conforme da un pubblico ufficiale autorizzato, con le modalità di cui all'art. 6 d.p.c.m. 13.11.2014  
oppure
- ✘ non è espressamente disconosciuta (art. 23-*bis*, comma 2, CAD)

# IL DUPLICATO INFORMATICO DI UN DOCUMENTO INFORMATICO EQUIVALE ALL'ORIGINALE SE...

- ✘ è prodotto secondo le regole tecniche (e, in futuro, le linee-guida) di cui all'art. 71 CAD (v. art. 5 d.p.c.m. 13.11.2014)  
(art. 23-*bis*, comma 1, CAD)



# E LA COPIA ANALOGICA DI UN DOCUMENTO INFORMATICO ?

- ✗ non è definita dal CAD
- ✗ equivale all'originale se:
  - + la sua conformità in tutte le componenti è attestata da un pubblico ufficialeoppure
  - + la sua conformità non è espressamente disconosciuta(art. 23 CAD)

# LA DATA CERTA DEI DOCUMENTI INFORMATICI (IN ATTESA DELLE LINEE-GUIDA)

- ✘ Il concetto di riferimento temporale opponibile ai terzi (art. 41 d.p.c.m. 22.2.2013)
  - + attraverso la marcatura temporale
  - + attraverso la procedura di conservazione ex d.p.c.m. 3.12.2013
  - + attraverso l'uso della posta elettronica certificata (art. 48, terzo comma, CAD)

La *probatio* (quasi) *diabolica* del terzo controinteressato, in punto asserita violazione delle regole tecniche da parte del certificatore della marca temporale (Cass. n. 12939/2017)

# I MODI DEL **DISCONOSCIMENTO** DEL DOCUMENTO INFORMATICO

- ✘ È inefficace se non chiaro, preciso e circostanziato (anche se non occorrono formule sacramentali)

# I TEMPI DEL **DISCONOSCIMENTO** DEL DOCUMENTO INFORMATICO

- ✘ È tardivo se non avviene nella prima memoria o udienza successiva alla produzione del documento

# GLI EFFETTI DEL **DISCONOSCIMENTO** DEL DOCUMENTO INFORMATICO

- ✘ ove abbia ad oggetto la firma elettronica, il documento non vale come scrittura privata

MA

- ✘ la rappresentazione ivi contenuta potrebbe essere provata per via testimoniale o presuntiva (fermi i limiti di legge: artt. 2721 e ss. cod. civ.)

(Cass. n. 9884/2005)

# GLI EFFETTI DEL **DISCONOSCIMENTO** DEL DOCUMENTO INFORMATICO (SEGUE)

- ✘ ove abbia ad oggetto la conformità, occorre produrre l'originale od il duplicato del documento (deposito tempestivo pure in appello, secondo Cass. n. 1366/2016)

MA

- ✘ anche ove manchi l'originale/duplicato, la rappresentazione contenuta nella copia disconosciuta potrebbe essere provata per via testimoniale o presuntiva (fermi i limiti di legge: artt. 2721 e ss. cod. civ.)

# LE ECCEZIONI SOLLEVABILI IN CASO DI IRRITUALE PRODUZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO

- ✘ Se è stata offerta – sia pur telematicamente - la sola stampa di un messaggio di posta elettronica (o la schermata raffigurante sms/whatsapp/pagina web)
    - + difettano i dati informatici relativi alla paternità, provenienza e collocazione cronologica di quanto allegato, nonché (in punto *e-mail*) all’invio e/o ricezione
    - + potrebbe mancare la stessa natura documentale della prova
    - + non è esperibile nemmeno una consulenza tecnica sulla genuinità dell’allegazione probatoria
- (v. Cass. n. 2912/2004)

## PERTANTO

SE NON SI DISPONE DELL'ORIGINALE, DUPLICATO O COPIA INFORMATICA DEL DOCUMENTO INFORMATICO...

**...APPARE BASILARE ACCOMPAGNARE LA PRODUZIONE CON LA FORMULAZIONE DI CAPITOLI DI PROVA ORALE IDONEI A TRARRE CONFERMA DI QUANTO RAPPRESENTATO NELLA "STAMPATA"**



La suesposta presentazione contiene **opinioni personali** e non può in alcun modo essere considerata prestazione di consulenza od opera professionale.

Licenza Creative Commons

([www.creativecommons.org](http://www.creativecommons.org))

Condivisibile allo stesso modo 3.0 IT(CC BY-SA 3.0 IT)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/>

